

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI. La Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI DI TALE DIMENSIONE DEMOGRAFICA:

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;
- si devono, quindi, ritenere VIETATE E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.

Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267 / 2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570 / 1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

→Corte costituzionale, 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62

Pertanto la commissione deve escludere la lista e il candidato sindaco con essa collegato se la lista medesima non comprende candidati di entrambi i sessi, con la presenza di almeno un candidato del sesso meno rappresentato nella lista stessa.